

classi di stipendio		a decorrere dal 1/1/2003	a decorrere dal 1/10/2003
I	Euro	36,80	8,19
II	"	34,48	7,67
III	"	31,88	7,09
IV	"	30,72	6,83
V	"	29,85	6,64
VI	"	28,98	6,45

2°) Indennità di funzione

a) Gli importi dell'indennità di funzione di cui al punto 3) dell'a.c.n.l. 18 dicembre 1991, così come aumentati dal punto 9) dell'a.c.n.l. 30 gennaio 1996, sono aumentati dell'8%, con decorrenza 1 gennaio 2001;

b) al punto b) dell'a.c.n.l. 20 settembre 1984, di rinnovo dei c.c.n.l. 28 luglio 1970 30 novembre 1970 e successive modificazioni ed integrazioni per i dirigenti dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, sono aggiunti i seguenti commi:

" *In sede aziendale, in presenza di assegnazione al dirigente di specifiche e particolari responsabilità connesse con l'assetto organizzativo ed operativo dell'ente e con il suo funzionamento, richiedenti più elevate prestazioni qualitative e quantitative ed il conseguimento di specifici risultati, potrà essere contrattata, tra il Consorzio ed il singolo dirigente, un'integrazione della misura dell'indennità di funzione prevista dal c.c.n.l.*

Costituiranno, tra gli altri, criteri di valutazione utili per la quantificazione dell'integrazione dell'indennità di funzione la disponibilità all'impegno speciale richiesto per il conseguimento dei positivi risultati di cui al precedente comma e l'aggiornamento professionale".

3°) Assistenza sanitaria integrativa

I Dirigenti che non possono più aderire al FASI dopo la modifica apportata allo statuto del predetto fondo con l'accordo 18 maggio 1998, stipulato tra Confindustria,

Accordo R. H. S. S. S.

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

Associazione Sindacale Intersind e FNDAI, perché assunti o promossi alla qualifica posteriormente alla data di entrata in vigore del predetto accordo, hanno diritto ad ottenere, a decorrere dalla data di stipula del presente accordo, dal Consorzio di appartenenza, qualora aderiscano ad un Fondo integrativo sanitario diverso dal FASI o stipolino una polizza assicurativa di malattia, un concorso economico nella spesa necessaria. A tal fine è necessaria la trasmissione al Consorzio della relativa documentazione.

Il concorso economico di cui al precedente comma sarà di importo annuo pari a quello dovuto da un Consorzio in caso di adesione di un proprio dirigente al FASI.

4°) Polizze assicurative

I Consorzi debbono provvedere, in favore dei Dirigenti che svolgano le attività previste dall'art. 17 della L. 11 febbraio 1994, n° 109 e successive modifiche, agli adempimenti assicurativi legislativamente previsti.

5°) Divieto di conferimento di incarichi professionali agli ex dirigenti consortili

Agli ex dirigenti consortili, il cui rapporto di lavoro sia cessato per raggiunti limiti di età o per le altre cause indicate alle lettere da c) ad m) dell'art. 26 del c.c.n.l. 28/7/1970 non possono, di norma, essere conferiti incarichi professionali, da parte dei Consorzi.

6°) Stesura del testo unificato del c.c.n.l. per i dirigenti dei Consorzi di bonifica e dei Consorzi di miglioramento fondiario

E' istituita una Commissione paritetica avente il compito di realizzare la stesura del testo unificato delle disposizioni contrattuali collettive applicabili ai dirigenti dei Consorzi di bonifica e dei Consorzi di miglioramento fondiario.

La Commissione è composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza del SINDICOB e tre in rappresentanza dello SNEBI.

7°) Decorrenza e durata del contratto

In applicazione di quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 tra Governo e Sindacati datoriali e dei lavoratori, il contratto collettivo nazionale ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte economica.

In sede di rinnovo biennale dei minimi di stipendio base si fa riferimento ai tassi di inflazione programmata per il biennio. Ulteriore punto di riferimento del negoziato è

[Handwritten signature]

Add.

[Handwritten signature]

A. Colonna

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]

[Handwritten mark]

costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, da valutare anche alla luce delle eventuali variazioni delle ragioni di scambio del Paese nonché dell'andamento delle retribuzioni.

I contratti collettivi 28 luglio 1970 e 30 novembre 1970 e successive modifiche ed integrazioni, così come rinnovati dal presente accordo, decorrono dall'1 gennaio 2000 e avranno vigore, essendo già trascorso il primo biennio, sia per la parte normativa sia per la parte economica, fino al 31 dicembre 2003.

I contratti si intenderanno tacitamente rinnovati di anno in qualora non interven- ga disdetta di una delle parti contraenti almeno otto mesi prima della scadenza mediante raccomandata A.R.

In caso di disdetta i contratti continueranno a produrre i loro effetti sino a che non sia intervenuta nuova regolamentazione collettiva.

L'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere corrisposta dalla data di sti- pula del presente accordo, le somme già corrisposte a tale titolo non sono portate in de- trazione degli incrementi concordati.

S.N.E.B.I.

[Handwritten signatures for S.N.E.B.I.]
Zucchi
Pellei
Ratti
Alghisetti
Geri

SINDIC.O.B.

[Handwritten signatures for SINDIC.O.B.]
A. Colucci
Vincenzo
Vincenzo
Francese
M. Gatti

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]